

**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "SESAMO - Insieme per i diversamente abili", che in seguito sarà denominata l' Associazione.

L'Associazione adotta come riferimento la Legge quadro sul volontariato 266/91, la L.R. 22/93 e il D.L. 4/12/1997 n. 460.

I contenuti della struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentano l'effettiva partecipazione del corpo associato all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue finalità di lucro.

L'Associazione ha sede in Rho, via Tommaseo n. 11. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

**Art. 2 - Scopi istituzionali**

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolta a persone disabili ed intende realizzare i seguenti scopi:

- \* lo studio e la ricerca di modelli e progetti di residenzialità autonome per disabili, con l'individuazione di risorse pubbliche e private, per la realizzazione e la gestione;
- \* la promozione della collaborazione e dello scambio di esperienze tra genitori, volontari e specialisti al fine di favorire ed incrementare lo sviluppo di attività diverse finalizzate all'inserimento dei disabili nelle attività lavorative, ricreative, sociali;
- \* costituire un rapporto organico con Amministrazioni, Organismi ed Enti pubblici e privati presenti sul territorio per rappresentare, ai vari livelli, le esigenze ed i bisogni delle persone disabili;
- \* costituire un punto di riferimento per i genitori, per le istituzioni, per le realtà territoriali comunque interessate alla problematica disabilità.

Le attività dell'Associazione saranno rivolte al raggiungimento di questi scopi.

**Art. 3 - Diritti e doveri degli aderenti**

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (fondatori) e quelli che, condividendone scopi e finalità, ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di "sostenitori", che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione versando annualmente una quota associativa superiore a quella dei soci ordinari, nonché nominare "aderenti onorarie" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione; l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità di partecipare validamente alla vita associativa, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per comportamento contrastante con gli scopi statutari, per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dalla assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuo, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, decesso, o comunque di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno diritto di voto nell'assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di assemblea, può farsi delegare da un altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, di partecipare alle attività promosse dalla Associazione, di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione, di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno altresì diritto di informazione e di presa visione dei libri sociali.

Gli aderenti sono obbligati :

- \* ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- \* a versare il contributo stabilito dalla Assemblea
- \* a svolgere le attività preventivamente concordate
- \* a mantenere un comportamento consono alle finalità ed al buon nome dell'Associazione.

#### **4 - Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione, nonché dalle successive integrazioni e variazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- \* acquisti, lasciti, erogazioni, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- \* lasciti e donazioni con destinazione vincolata
- \* sopravvenienze attive non utilizzate per gli scopi istituzionali

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, che rimane vincolato allo sviluppo delle attività istituzionali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- \* contributi degli aderenti
- \* contributi di privati
- \* contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche
- \* contributi di organismi internazionali
- \* donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento
- \* rimborsi derivanti da eventuali convenzioni
- \* rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo
- \* entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- \* fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per le attività istituzionali. Ne è quindi vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- \* l'Assemblea degli aderenti
- \* il Consiglio Direttivo
- \* il Tesoriere
- \* il Vicepresidente
- \* il Presidente

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organismi:

- \* il Collegio dei Revisori dei conti
- \* il Collegio dei Garanti

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.

Tutti gli incarichi negli organi sopra descritti sono gratuiti, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Assemblea degli aderenti**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno un volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli aderenti o almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per :

- \* l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo
- \* l'approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente
- \* l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- \* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- \* eleggere i componenti dei Collegi dei Garanti e dei Revisori dei conti (se previsti)
- \* approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- \* ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- \* approvare l'ammontare della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo
- \* approvare le modifiche dello Statuto con maggioranza di cui all' art. 21 C.C.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da iscriverne nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà fatto pervenire in tempo utile ai domicili degli interessati entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 12 membri, oltre il Presidente, eletto dalla Assemblea Generale dei soci, tra i soci dell'Associazione. Resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il numero dei consiglieri è determinato dall' Assemblea dei soci.

La maggioranza nel Consiglio Direttivo deve essere comunque composta da genitori o tutori di disabili aderenti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, uno più Vice-presidenti, il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- \* compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- \* fissare le norme per il funzionamento dell' Associazione
- \* sottoporre all'approvazione dell' Assemblea lo schema di bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo all'anno interessato
- \* determinare la quota associativa annuale degli aderenti da sottoporre all' Assemblea Generale dei soci per la definitiva approvazione
- \* determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea degli aderenti promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando eventuali spese

- \* eleggere il Presidente o il Vicepresidente (o più Vicepresidenti)
- \* nominare il Segretario, il Tesoriere o eventualmente il Segretario/Tesoriere
- \* accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e deliberare in merito all'esclusione degli aderenti
- \* promuovere modifiche allo Statuto
- \* ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- \* istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio con voto consultivo

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

#### Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

Il Presidente ha potere di firma e di rappresentanza legale verso terzi ed in giudizio ed è altresì Presidente del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente:

- \* determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo
- \* convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo
- \* convocare e presiedere le adunanze della Assemblea Generale dei Soci
- \* curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo
- \* sviluppare e promuovere ogni attività interna ed esterna finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- \* esercitare sorveglianza sull'andamento dell'Associazione
- \* curare la tenuta dei libri sociali
- \* assumere, nei casi di comprovata urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine di giorni 5 dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti ad Autorità giudiziarie ed amministrative.

In caso di assenza, impedimento o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### Art. 9 - Libri sociali

Costituiscono i libri sociali:

- \* il registro dei soci
- \* il registro delle assemblee
- \* il registro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

#### **Art. 10 - Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli aderenti entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'eventuale Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea. L'esercizio di bilancio coincide con l'anno solare.

#### **Art. 11 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione**

Le proposte di modifiche allo Statuto sono presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 21 del C.C.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea dei soci, convocata con specifico ordine del giorno, con presenze e maggioranze previste dalla art. 21 del C.C. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e, comunque, secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### **Art. 12 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla L. 266/91, al D.Lgs 4/12/1997, n. 460, alla legislazione regionale sul volontariato ed alle loro eventuali successive variazioni od integrazioni.

Rho, Aprile 2004